



Regolamento di istituzione e funzionamento
del
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Regolamento approvato con deliberazione n. del



Articolo 1
- Costituzione -

Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'ASL della Provincia di Varese è costituito il Comitato per le pari Opportunità.

Articolo 2
- Composizione -

Il Comitato per le Pari Opportunità è così composto: cinque membri designati dal Direttore Generale; cinque membri designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali delle aree negoziali della dirigenza e del comparto dei livelli firmatarie dei CC.CC.NN.LL. Assolve le funzioni di segretario della Commissione un dipendente di ruolo, designato dal Direttore Generale, inquadrato nella posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore amministrativo. L'attività del Comitato è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro e dà il diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, indennità chilometrica, ove previste e dovute.

Articolo 3
- Compiti

-Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) formulare piani di azione positive a favore delle lavoratrici ed individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento delle condizioni di parità;
- b) esprimere parere, su richiesta dell'Azienda, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale;
- c) formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso e assunzione in servizio, sviluppo e progressione di carriera e professionale, attribuzione di incarichi e responsabilità, assegnazione ai presidi e mobilità, riassegnazione ad altre funzioni o compiti, formazione ed aggiornamento professionale, tempi di vita e orari di lavoro, telelavoro, orari dei servizi resi all'utenza, altre materie che hanno valenza sulla condizione della donna;
- d) promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- e) valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale individuando programmi e misure idonee per la rimozione dei vincoli;
- f) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Azienda;
- g) pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Azienda il lavoro svolto del Comitato Pari Opportunità ed i risultati emersi, anche mediante incontri con gruppi, singoli dipendenti, organizzazioni sindacali o altri soggetti.



h) relazionare entro il 31 marzo di ogni anno al Direttore Generale dell'Azienda ed alle organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi nazionali di lavoro in merito all'attività svolta nell'anno precedente e al programma previsto per l'anno in corso.

L'Azienda mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività del Comitato stesso.

Articolo 4

- Modalità di funzionamento -

- a) Il Comitato dura in carica dalla data di insediamento alla data di scadenza, del Consiglio dei sanitari protempore, dell'ASL. Il Comitato decaduto conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato e comunque non oltre novanta giorni dalla data di scadenza.
- b) Il Direttore Generale dell'Azienda insedia e presiede la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto con quorum non inferiore alla metà dei componenti del Comitato stesso.
- c) Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervengano almeno sei dei suoi componenti.
- d) Il Comitato è convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dei punti in discussione, deve essere consegnato almeno tre giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.
- e) Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
- f) Esaurita la discussione sull'argomento, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- g) Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali saranno custoditi, con gli eventuali allegati, dal Segretario.
- h) Il Comitato è sciolto con provvedimento del Direttore Generale quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunga il quorum richiesto per la validità delle sedute.
- i) I componenti del Comitato, che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione del Presidente del Comitato stesso.
- j) Qualora un componente del Comitato venga a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente.
- m) I componenti del Comitato debbono astenersi dalle riunioni quando il Comitato deve discutere su argomenti concernenti interessi propri e di parenti ed affini entro il quarto grado.



Articolo 5
- Collaborazioni e Risorse -

1) Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato:

- promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Comitati con analoghe finalità;
- promuove incontri con enti, istituzioni, associazioni, gruppi organizzati, singoli lavoratori dell'Azienda;
utilizza il fondo messo a disposizione dall'Azienda, eventuali altri assegnati dalla CEE o dallo Stato.

Articolo 6
- Rapporto fra Comitato e contrattazione decentrata -

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità avanzate dal Comitato formeranno oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda Sanitaria ed Organizzazioni Sindacali. All'incontro partecipa un rappresentante del Comitato.

